REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 084

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 084. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AUT_60803810. Potenziamento Cabina Primaria 150/20 kV denominata "CP Casoli". Comune di Casoli (CH). Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022 e della L.R. 83/88.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di Casoli (CH)

Tipologia impiantistica: Potenziamento Cabina Primaria 150/20 kV denominata "CP Casoli". Comune di Casoli (CH)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica:
- D.P.R. 36/63, recante "Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche";
- D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;
- D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in società per azioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, che approva la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma del D.L. n. 333/1992, n. 333, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla L. 1643/62;

PRESO ATTO del cambio di denominazione di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione" (anche linee guida);

VISTE le seguenti leggi regionali:
- L.R. 20 settembre 1988 n. 83, che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt, come modificata e integrata dalla L.R. 132/99;
- L.R. 72/98, che all'art. 62 ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;
- L.R. 32/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata e integrata dalla L.R. n. 50/2017 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, di controllo degli impianti termici e sui controlli della qualità del servizio di certificazione energetica;
- L.R. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, assegna al Servizio regionale competente in materia di energia la titolarità dei procedimenti concernenti linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
- D.G.R. 816/2020, che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia",

anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;
- D.G.R. 655/2021, di approvazione della modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;
- D.G.R. 149/2022, che aggiorna gli oneri istruttori introdotti con la richiamata L.R. 132/99, sulla base degli indici ISTAT, come previsto dall'art. 3 della L.R. 83/88;
- la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica ai sensi del DM 20/10/2022 e della L.R. 83/88:
- presentata con 6 invii note prot. E-DIS-12/05/2026-0690547, E-DIS-12/05/2026-069410, E-DIS-12/05/2026-0690548, E-DIS-12/05/2026-0690549, E-DIS-12/05/2026-0690550 e E-DIS-12/05/2026-acquisite agli atti rispettivamente con prot. nn. 0196228/26, 0196157/26, 0196230/26, 0196326/26, 0196331/26 e 0196335/26 del 12/05/2026;
- perfezionata con nota prot. E-DIS-03/07/2026-0951478, agli atti con prot. RA 0275348/26 del 06/07/2026, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0267419/26 del 30/06/2026;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza;

PRESO ATTO, altresì, che il proponente ha provveduto a trasmettere l'avviso ai sensi dell'art. 3 L.R. 83/88:
- all'Albo pretorio del Comune di Casoli, pubblicazione n. 58/2026 dal 14/01/2026 al 29/01/2026;
- al BURA, pubblicazione sul bollettino speciale n. 16 del 30/01/2026;

CONSIDERATO che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", con particolare riferimento alle disposizioni dei paragrafi 2 e 6 delle linee guida approvate con il richiamato Decreto;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0280560/26 del 08/07/2026 con cui il Dirigente del Servizio:
- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90, invitando gli enti e le amministrazioni ivi indicati;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della conferenza dei servizi, come attestato nel relativo verbale prot. n. 0386437/26 del 01/10/2026;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0386437/26 del 01/10/2026 è stato trasmesso agli enti e amministrazioni partecipanti al procedimento, completo degli atti di assenso comunque denominati, di competenza dei medesimi enti e amministrazioni, elencati di seguito con la numerazione indicata, allegati al presente atto e che non saranno oggetto di pubblicazione:

- SNAM Distretto Sud Orientale Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/Prot. n° 173 del 13/07/2026, non interferenza con impianti di proprietà (all. 01);
- Open Fiber S.p.A. prot. 0226185 del 15/07/2026, parere favorevole condizionato (all. 02);
- Infratel Italia S.p.A. prot. 0038228 del 15/07/2026, riscontro con procedura per analizzare tracciati infrastrutture - verifica preliminare non presenti interferenze (all. 03);
- Marina Militare - Comando Marittimo Interregionale Sud Taranto, prot. M_D MARSUD RG26 n. 0028240 del 16/07/2025, non ravvisabili motivi ostativi (all. 04);
- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti, prot. 9958 del 17/07/2026 e prot. 10144 del 21/07/2026, valutazione favorevole con prescrizioni (all. 05);
- Regione Abruzzo – Servizio Foreste e Parchi DPD021, prot. RA 0299842/26 del 21/07/2026, comunicazione che non si rilevano materie di competenza (all. 06);
- Provincia di Chieti – Settore 3, nota prot. 21526 del 07/08/2026, non competenza (all. 07);
- MIC - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Province di Chieti e Pescara prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|13/08/2026|0008901-P, riscontro con prescrizioni archeologiche (all. 08);
- Comune di Casoli – IV Settore – Urbanistica, prot. 13758 del 18/08/2026 parere favorevole (all. 09);
- Consorzio di Bonifica Centro, prot. 6562 del 19/08/2026, comunicazione non competenza (all. 10);
- ASL 2 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. 2026/100603 del 07/09/2026, parere favorevole con prescrizioni (all. 11);
- Regione Abruzzo Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud DPD026, prot. RA 0358302/26 del 14/09/2026, comunicazione che non si rilevano materie di competenza (all. 12);

DATO ATTO che il proponente con nota E-DIS-20/07/2026-1035609, agli atti con prot. 0299152/26 del 20/07/2026, ha comunicato a Infratel Italia l'assenza di interferenze con le infrastrutture in fibra ottica presenti nell'area di riferimento, in esito alla richiamata comunicazione Infratel prot. 0038228 del 15/07/2026;

DATO ATTO che risultano determinazioni favorevoli con prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, fermi restando i contenuti delle determinazioni che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento:

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	SNAM	Divieto di esecuzione lavori entro la fascia di servitù/rispetto degli esistenti gasdotti senza preventiva autorizzazione SNAM.	01
2	Open Fiber	Sopralluogo in sito per l'ubicazione preliminare sottoservizi rete BUI. Non ostacolare accesso a pozzetti BUI e a manutenzione infrastrutture sotterranee (distanza interventi manutenzione non inferiore a 50 cm). Comunicare eventuali danneggiamenti. Concordare con preavviso 30gg dettagli risoluzione interferenze. Richiedere a Open Fiber file kmz con evidenza interferenze.	02

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
3	VVF di Chieti	Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e secondo i contenuti specificati nel parere rilasciato	05
4	SABAP CH-PE	Obbligo di sospensione lavori per rinvenimenti di elementi di verosimile interesse archeologico (artt. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004) e avviso entro 24 ore a SABAP o Sindaco o Autorità PS competente per territorio, provvedendo alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti, al fine di non incorrere nelle fattispecie previste dall'art. 733 CP.	08
5	ASL 2	Fase di cantiere: adottare idonee misure atte a contenere produzione e dispersione di polveri e, più in generale, a minimizzare inconvenienti di carattere igienico-sanitario e disagi per la popolazione residente nelle aree limitrofe derivante dall'esecuzione dei lavori. Assicurare, sia durante la fase di cantiere sia durante l'esercizio, il mantenimento dell'area in condizioni tali da non determinare inconveniente igienico-sanitari per la popolazione circostante.	11

CONSIDERATO che gli eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento;

CONSIDERATO che le area interessata dall'intervento risulta già nella disponibilità del proponente e pertanto non è necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001**;**

DATO ATTO, con riguardo agli impatti acustici, che il proponente ha prodotto il documento "cp-csl-024_00_relazione tecnica dell'impatto acustico.pdf" la cui verifica, ai sensi della L. 447/1995, art. 6, è di competenza del Comune, così come il controllo sul rispetto delle norme e dei limiti di emissione acustica;

DATO ATTO che con riguardo agli impatti dovuti ai campi elettromagnetici:

- l'intervento interessa una cabina primaria esistente già dotata di recinzione perimetrale;
- negli elaborati tecnici "cp-csl-027_00_relazione tecnica impatto elettromagnetico (dpa).pdf" e "cp-csl-028_00_planimetria impatto elettromagnetico.pdf" le distanze di prima approssimazione (DPA) rilevate ricadono prevalentemente all'interno della recinzione della cabina primaria esistente;
- DPA e fascia di rispetto, per impatti dovuti ai campi elettromagnetici generati dalle cabine elettriche e stazioni primarie, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", par. 5.2 e segg., rientrano generalmente nei confini dell'area di pertinenza dell'impianto stesso;
- per le nuove linee elettriche, in base alle previsioni del medesimo D.M. 29/5/2008 le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal tecnico incaricato al paragrafo 7 della relazione tecnica denominata "cp-csl-027_00_relazione tecnica impatto elettromagnetico (dpa).pdf":

- in relazione alle fasce di rispetto, le distanze di prima approssimazione sono ± 14 m per le apparecchiature in alta tensione (150 kV) e ± 7 m per le apparecchiature in media tensione (15 kV);
- le DPA calcolate fuoriescono dal perimetro dell'impianto per una piccola porzione in area verde;
- il professionista conclude che la realizzazione delle opere elettriche relative alla realizzazione della Cabina Primaria "CP Casoli" rispetta la normativa vigente;

RITENUTO opportuno, sulla base degli elementi agli atti, che:
- il proponente provveda a segnalare in loco il confine delle DPA;
- il Comune di Casoli tenga conto delle DPA esistenti per eventuali futuri cambi di destinazione d'uso della porzione di area esterna alla recinzione ricadente entro la DPA;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 per l'intervento indicato in oggetto;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartamenti alla rete di distribuzione", per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata "titolare", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

POTENZIAMENTO CABINA PRIMARIA 150/20 KV DENOMINATA "CP CASOLI". COMUNE DI CASOLI (CH)

Art. 2

1. Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

2. Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

3. Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

1. Il provvedimento comprende gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi autorizzati, come indicati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0386437/26 del 01/10/2026.

2. Il titolare deve rispettare le prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi impartite dagli enti e amministrazioni indicati, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, in cui è indicato anche il riferimento agli allegati al verbale conclusivo, fermi restando i contenuti delle determinazioni medesime, che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento.

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	SNAM	Divieto di esecuzione lavori entro la fascia di servitù/rispetto degli esistenti gasdotti senza preventiva autorizzazione SNAM.	01
2	Open Fiber	Sopralluogo in sito per l'ubicazione preliminare sottoservizi rete BUI. Non ostacolare accesso a pozzetti BUI e a manutenzione infrastrutture sotterranee (distanza interventi manutenzione non inferiore a 50 cm). Comunicare eventuali danneggiamenti. Concordare con preavviso 30gg dettagli risoluzione interferenze. Richiedere a Open Fiber file kmz con evidenza interferenze.	02
3	VVF di Chieti	Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e secondo i contenuti specificati nel parere rilasciato	05
4	SABAP CH-PE	Obbligo di sospensione lavori per rinvenimenti di elementi di verosimile interesse archeologico (artt. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004) e avviso entro 24 ore a SABAP o Sindaco o Autorità PS competente per territorio, provvedendo alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti, al fine di non incorrere nelle fattispecie previste dall'art. 733 CP.	08
5	ASL 2	Fase di cantiere: adottare idonee misure atte a contenere produzione e dispersione di polveri e, più in generale, a minimizzare inconvenienti di carattere igienico-sanitario e disagi per la popolazione residente nelle aree limitrofe derivante dall'esecuzione dei lavori. Assicurare, sia durante la fase di cantiere sia durante l'esercizio, il mantenimento dell'area in condizioni tali da non determinare inconveniente igienico-sanitari per la popolazione circostante.	11

La verifica delle prescrizioni compete alle amministrazioni che le hanno impartite.

Gli eventuali richiami al rispetto di norme o all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento.

3. Il titolare deve rispettare le ulteriori prescrizioni indicate di seguito.

a) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.
b) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.
c) Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.
d) Provvedere a segnalare in loco il confine delle DPA.

4. L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

5. E' competenza del Comune di Casoli tenere conto delle DPA esistenti per eventuali futuri cambi di destinazione d'uso della porzione di area esterna alla recinzione ricompresa nella DPA.

6. A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

2. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Casoli;
- ARPA Abruzzo;
- Enti e amministrazioni che hanno assunto le determinazioni indicate nel prospetto in art. 3.

3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentate del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

4. Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art. 13 della L.R. 83/88.

5. È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

1. È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

2. La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

2. La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

1. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

1. La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

3. Ogni intervento che comporti modifiche al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione competente, secondo le previsioni normative pertinenti in relazione all'intervento medesimo (D.M. 20/10/2022, D.G.R. 411/2023, L.R. 83/88).

4. La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini di legge.

3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore
ING. FRANCESCO FIORITTO
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio (ad interim)
AVV. NUNZIA NAPOLITANO
Atto firmato digitalmente

DIRIGENTE
REGIONE ABRUZZO
NUNZIA NAPOLITANO
21.10.2026 09:30:26 GMT+02:00